



REpubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

Composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Dr. Antonio Novara | <i>Presidente</i> |
| 2) Dr. Mauro Terranova | <i>Giudice</i> |
| 3) Dr.ssa Claudia Turco | <i>Giudice rel. cst.</i> |

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della società:

TRINACRIA S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Bovaconti Sergio – nato a Termini Imerese il 21.12.1967 - con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2493, codice fiscale e numero di iscrizione 04852190828, iscritta nel registro delle imprese di Palermo dal 15.6.2000 con il n. REA 221630, esercente attività di commercio al dettaglio di divani e complementi d'arredo

IL TRIBUNALE

visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della TRINACRIA S.r.l. n° 273/'13, presentato il 10.6.2013 dalla Sitem S.r.l., la quale espone il credito di euro 81.542,44 sulla base del decreto ingiuntivo n°3830/'12 del Tribunale di Palermo, oltre spese per attività esecutiva ed interessi successivi;

Fall. 22/014
Sent. 24/014
Proc. 1623/14
Rep. 30/014

considerato che la società debitrice, convocata in persona dell'amministratore unico, non si è costituita, allegando soltanto il mandato alle liti rilasciato al proprio difensore in calce al ricorso notificato;

OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi che sia possibile far luogo alla chiesta di dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 l. fall., giacché la soglia minima di indebitamento risulta superata dall'ammontare del credito vantato, senza contestazione alcuna del debitore, da parte ricorrente.

Detto debito, sommato all'ammontare del credito vantato dall'Erario, da enti locali e da istituti previdenziali, quantificato in euro 133.820.51 dal Concessionario per la riscossione (cfr. nota del 3.7.2013), è sintomo dello stato d'insolvenza dell'impresa debitrice, da ritenersi ormai irreversibile, stante l'avvenuto rilascio dei locali ove l'impresa svolgeva la propria attività di vendita al dettaglio e la mancata ripresa dell'attività stessa, come dichiarato dal legale rappresentate della Trinacria s.r.l. all'udienza dell'11.10.2013.

Deve rilevarsi, inoltre, che parte debitrice ha omissso di allegare e documentare l'eventuale insussistenza dei parametri dimensionali per far luogo alla dichiarazione di fallimento, e non ha allegato alcuno dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 15 l. fall. con il decreto di comparizione delle parti, con ciò venendo meno all'onere stabilito a suo carico ex art. 1 l. fall.

Dagli elementi innanzi riassunti, pertanto, deve dedursi la sussistenza dei presupposti per far luogo alla dichiarazione di fallimento richiesta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 14, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato con d.lgs. n° 5/'06 e con d.lgs. n° 169/'07;

DICHIARA

il fallimento della:

TRINACRIA S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Bovaconti Sergio - nato a Termini Imerese il 21.12.1967 - con sede legale in Palermo, Viale Regio-

ne Siciliana, n. 2493, codice fiscale e numero di iscrizione 04852190828, iscritta nel registro delle imprese di Palermo dal 15.6.2000 con il n. REA 221630, esercente attività di commercio al dettaglio di divani e complementi d'arredo

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di provvedere entro tre giorni al deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e di un elenco dei creditori.

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Turco e Curatore
ip. dott. Antonino Noto, con studio in Palermo,
Via F.P. Di Blasì, 16

STABILISCE

il giorno **2.7.2014, ore 10,30**, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo PEC della procedura, come pubblicato sul Registro delle Imprese a cura del Curatore, con le modalità di cui all'art. 93 l. fall., come modificato con d.l. n. 179/'12, convertito con legge n. 221/'12.

MANDA

La Cancelleria per la notifica della presente sentenza al debitore ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., per la comunicazione per estratto al Curatore ed al ricorrente, nonché per la trasmissione al registro delle Imprese ai fini dell'annotazione.

ORDINA

la prenotazione a debito.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della sezione ~~terza~~ fallimentare del Tribunale il giorno 17 2.2014

L'estensore

Stano

Il Presidente

A. Novara

